



AMA GÜTESIEGEL	MARCHIO DI QUALITÀ AMA
Geprüfte Qualität	Qualità verificata
AUSTRIA	AUSTRIA

Parte del programma del marchio di qualità AMA

Latte e prodotti lattiero-caseari

Per i partecipanti che indicano
l'Austria come regione di origine



LINEE GUIDA PER IL MARCHIO DI QUALITÀ AMA

(Regolamento di produzione AMA)

ALLEVAMENTO DI VACCHE

compresi i moduli volontari

- + **Allevamento di animali plus**
- + **Latte fieno**
- + **Latte alpino/Latte d'alpeggio**
- + **Vacca Q^{plus}**
- + **Alimentazione senza OGM**
- + **Prodotto di montagna**

2024 Versione

NOTA: le modifiche al testo sono evidenziate in corsivo.

Parti delle linee guida sul marchio di qualità AMA "Allevamento di vacche", versione 2022, sono citate a fini di confronto. Sono le parti in grigio.

Le osservazioni sulle modifiche sono sempre presentate nel modo seguente e non fanno parte delle linee guida:

➔ Commento XYZ

L'aggiunta, sulla base delle osservazioni della Commissione europea del 31 gennaio 2024, è di colore verde.

Capitolo A

Punto 4

Punti 4.1 e 4.2. (pagina 19)

- ➔ È stata aggiunta l'alimentazione senza OGM
- ➔ Sono state aggiunte prescrizioni per i mangimi contenenti o ottenuti dalla soia.

4.1 Alimentazione senza OGM

Per le vacche il cui latte è consegnato agli stabilimenti di trasformazione del latte con il marchio di qualità AMA, devono essere rispettati i requisiti del modulo volontario "alimentazione senza OGM" di cui alle presenti linee guida.

4.2 Acquisto di mangimi

Nell'acquisto di materie prime per mangimi e mangimi composti, occorre assicurarsi che il mangime sia contrassegnato con il marchio "pastus[®] AMA-Gütesiegel tauglich" ("idoneo al marchio di qualità AMA pastus+") e che i fabbricanti e i distributori partecipino al programma di garanzia della qualità del[®] mangimi pastus.

L'etichettatura degli alimenti per animali (su sacchi di mangime o appositi rimorchi, bolle di consegna o fatture) è effettuata in forma grafica o testuale:

pastus [®]	AMA-Gütesiegel tauglich
---------------------	-------------------------

"adatto per il marchio di qualità AMA pastus+"

Prescrizioni supplementari per i mangimi contenenti o ottenuti dalla soia

Solo la soia proveniente da una produzione certificata senza deforestazione può essere utilizzata nell'ambito del programma del marchio di qualità AMA. Quando si acquista un mangime etichettato "marchio di qualità AMA pastus+" è garantito l'utilizzo di mangimi ottenuti senza pratiche di deforestazione. Solo la soia ottenuta senza pratiche di deforestazione può essere utilizzata nei mangimi etichettati con il "marchio di qualità AMA pastus+".

Va osservato che il regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinati prodotti e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale prevede l'obbligo generale di utilizzare la soia esente da deforestazione nei mangimi a decorrere dal 30 dicembre 2024, che si applica anche al programma del marchio di qualità AMA.

Se gli operatori di impianti mobili di macinazione e miscelazione per la produzione di mangimi vengono incaricati, devono anche essere registrati presso AMA Marketing secondo il[®] sistema pastus. Ne sono esclusi i miscelatori mobili con apparecchiature di distribuzione integrata (mixer TMR), utilizzati localmente per la produzione di miscele di mangimi.

Tutti i fornitori di mangimi e gli impianti mobili di macinazione e miscelazione approvati per pastus[®] sono elencati all'indirizzo www.pastus.at.

I foraggi grezzi (insilato di erba, insilato di mais, fieno, fieno e paglia) possono essere acquistati anche senza la certificazione pastus[®] presso i distributori.

Le attività di raccolta dei mangimi non sono soggette a certificazione. Ulteriori fasi di lavorazione da parte di terzi, che costituiscono un intervento significativo nella struttura, nella composizione o nella natura del mangime, richiedono la certificazione[®] pastus. L'essiccazione nel processo diretto (il flusso dei gas di scarico entra in contatto con il materiale secco) è comunque soggetta a certificazione.

Web

Una scheda informativa che indichi quali fasi di lavorazione da parte di terzi sono soggette a certificazione è disponibile su www.ama.info.at/teilnehmer/landwirtschaft.

1.

Capitolo B

Punto 5 (pagina 23)

➔ Nuovi requisiti minimi per gli animali legati

2. Zootecnia/benessere degli animali

L'allevamento degli animali rispetta i seguenti punti in maniera consona alle esigenze degli animali:

- o spazio disponibile;
- o libertà di movimento;
- o condizioni del pavimento
- o configurazione strutturale dell'alloggiamento e impianti di allevamento;
- o clima nei recinti;
- o condizioni di luce e temperatura;
- o cura e nutrizione;
- o possibilità di contatto sociale.

Lista di controllo dei

Qualitäts-Rind

Lista di controllo dei bovini
Kontrollen und Bewertungstipps für den Milchviehhalter



Per l'autocontrollo del rispetto delle norme in materia di benessere Ministero federale per gli affari sociali, la sanità, l'assistenza e la protezione dei consumatori (BMSGPK) ha prodotto un "Manuale del bestiame" e una "lista di controllo dei bovini". In questo modo il proprietario del bestiame può informarsi in merito alle disposizioni di legge. Si consiglia di compilare periodicamente la lista di controllo "Autovalutazione: benessere animale per i bovini".

I documenti sono disponibili all'indirizzo www.tierschutzkonform.at.

Agricoltura combinata

A partire dal 1° gennaio 2024, l'allevamento di animali legati con accesso al pascolo/recinto all'aperto/altre possibilità di movimento per meno di 90 giorni all'anno non sarà più consentito nell'ambito del programma del marchio di qualità AMA per il latte. L'allevamento di animali legati con accesso al pascolo/recinto all'aperto/altre possibilità di movimento per più di 90 giorni all'anno sarà ancora consentito.

Capitolo C

Punto 2 (pagine da 30 a 33)

➔ Nuovo modulo volontario con requisiti di allevamento più elevati

2. Modulo “allevamento di animali plus”

2.1. Obiettivi

Il modulo aggiuntivo volontario “Allevamento di animali plus” si basa sulle linee guida di base e stabilisce requisiti aggiuntivi per l'allevamento e l'alimentazione degli animali nell'azienda. Ciò consente ai consumatori di identificare i prodotti per i quali negli allevamenti vengono applicati standard di allevamento al di sopra di quelli obbligatori per legge.

1.1.



AMA GÜTESIEGEL	MARCHIO DI QUALITÀ AMA
Geprüfte Qualität	Qualità verificata
AUSTRIA	AUSTRIA
TIERHALTUNG PLUS	ALLEVAMENTO DI ANIMALI PLUS

2.2. Ambito di applicazione

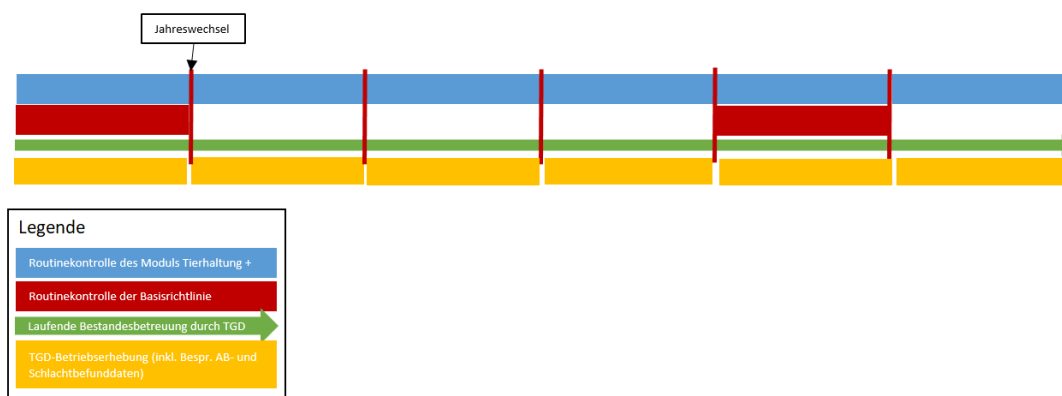
I requisiti si applicano a tutti i vitelli, alle giovani femmine e alle vacche da latte (comprese le vacche asciutte). Inoltre le norme sul benessere degli animali devono essere rispettate per tutti gli animali da allevamento presenti in azienda.

2.3. Sistema speciale di controllo e monitoraggio

La base per il controllo della conformità alle specifiche del modulo “Allevamento di animali plus” è il sistema di controllo ai sensi del capitolo A 4 delle linee guida di base del marchio di qualità AMA. Tale sistema richiede controlli indipendenti da parte di organismi di controllo esterni almeno una volta ogni quattro anni. Inoltre il rispetto delle specifiche di questo modulo viene sottoposto ad audit annuale, senza previo avviso. I controlli indipendenti nell'ambito del modulo “Allevamento di animali plus” sono effettuati, proprio come i controlli previsti dalle linee guida di base, da organismi di controllo esterni indipendenti e accreditati. In caso di non conformità, vengono richieste misure correttive come per i controlli previsti dalle linee guida di base.

L'assistenza veterinaria completa della mandria è un'ottima base per mantenere le buone condizioni di salute degli animali da allevamento ed è quindi anche centrale per standard di allevamento più elevati. Per questo motivo, conformemente al punto 4.4, l'uso di antibiotici e i risultati dei dati relativi alla macellazione sono monitorati su base continuativa e viene fornito un feedback alle aziende agricole.

Una panoramica del sistema di controllo e della cura della mandria veterinaria è illustrata nella figura seguente:



Jahreswechsel	Fine dell'anno
Legende	Legenda
Routinekontrolle des Moduls Tierhaltung +	Controllo di routine per il modulo Allevamento +
Routinekontrolle der Basisrichtlinie	Controllo di routine per le linee guida di base
Laufende Bestandesbetreuung durch TGD	Assistenza costante alle mandrie da parte del servizio sanitario animale
TGD-Betriebserhebung (inkl. Bespr. AB- und Schlachtbefunddaten)	Indagine del servizio di sanità animale nelle aziende agricole (compresi gli antibiotici e i risultati dei dati relativi alla macellazione)

I controlli si basano sulla lista di controllo e sul catalogo delle sanzioni per il modulo “Allevamento di animali plus”. Le versioni aggiornate di tali documenti sono a disposizione del pubblico all’indirizzo www.ama.info.at. Sarà inoltre esaminata la conformità ai requisiti in materia di zootecnia previsti dalla legge sul benessere degli animali e dalla prima ordinanza sull'allevamento di animali.

I controlli per il modulo “Allevamento di animali plus” possono essere combinati con controlli per altre norme, in particolare con quelli per le linee guida di base del marchio di qualità AMA.

2.4. Requisiti speciali

Oltre ai requisiti per il marchio di qualità AMA “Allevamento di vacche” (“Linee guida di base”), i partecipanti a questo modulo devono soddisfare anche i requisiti elencati di seguito:

> Requisiti speciali di stabulazione

Gli animali devono essere tenuti in stabulazione libera. Può essere una stabulazione libera con cubicoli o altri sistemi di stabulazione libera. In stabulazione libera, ogni animale deve avere a disposizione un cubicolo. Per i sistemi senza cubicoli, la superficie con uso illimitato deve essere di almeno 4 m² per le vacche di peso superiore a 350 kg, di almeno 4,5 m² per le vacche di peso superiore a 650 kg e di 5 m²/animale per le vacche di peso superiore a 750 kg (peso degli animali come media del gruppo).

Nelle aziende agricole senza stabulazione libera è consentito l'allevamento combinato. A tale riguardo, occorre garantire che l'accesso al pascolo, al prato, al recinto all'aperto o ad altre possibilità di movimento (ad esempio, recinto di movimento) sia previsto per un periodo di almeno due ore consecutive per almeno 120 giorni l'anno. La superficie di movimento deve essere di almeno 4,5 m² per LU e consistere di una superficie contigua di almeno 16 m². Questo requisito può essere soddisfatto anche dividendo la mandria in gruppi, che utilizzano il recinto esterno in momenti diversi.

Le dimensioni minime per i cubicoli, le corsie da passeggio e per l'alimentazione, nonché per i box per legare gli animali sono conformi ai requisiti stabiliti dalla prima ordinanza sull'allevamento degli animali o da norme equivalenti in altri Stati membri.

> **Postazioni di spazzolamento**

Se gli animali sono tenuti in gruppi (in stabulazione libera o, nel caso dell'allevamento combinato, nel recinto all'aperto o in un'altra zona di movimento), per tutti gli animali devono essere presenti appositi dispositivi di spazzolamento. Deve essere presente almeno una postazione di spazzolamento ogni 60 animali. Tali postazioni non sono necessarie su pascoli e prati alpini.

> **Contratto di assistenza veterinaria con il servizio di sanità animale**

È obbligatoria la partecipazione attiva a un servizio di sanità animale riconosciuto (TGD) e a un programma di servizi di sanità animale o a programmi analoghi in altri Stati membri. I programmi dei servizi di sanità animale o programmi analoghi di altri Stati membri comprendono:

- monitoraggio e analisi comparativa dell'uso di antibiotici e risultati dei dati relativi alla macellazione
- fornitura periodica di relazioni alle aziende agricole sull'uso di antibiotici e risultati dei dati relativi alla macellazione
- visite/indagini degli allevamenti con raccomandazioni di azione per le aziende agricole

Le raccomandazioni di azione per le aziende agricole sono ricavate dalle relazioni fornite periodicamente nell'ambito delle visite/indagini degli allevamenti. Le raccomandazioni d'azione devono essere attuate dalle aziende agricole ed essere riesaminate nel corso degli audit annuali. Anche l'allevatore ha la responsabilità di garantire che sull'azienda siano effettuate le indagini specificate a opportuni intervalli.

Inoltre la formazione deve essere svolta almeno una volta all'anno nel contesto del presente programma. Il contenuto e l'ambito di applicazione sono determinati dall'organizzazione responsabile dell'attuazione (ad es. servizio di sanità animale).

> **Monitoraggio della salute delle mammelle**

Le mucche sane sono necessarie per produrre latte di alta qualità. Occorre pertanto un monitoraggio continuo della salute delle mammelle nelle vacche utilizzate per la produzione di latte. Il tenore medio di cellule somatiche nel latte destinato ai camion

cisterna non deve superare 200 000 cellule/mL su una media di 3 mesi. Se il contenuto di cellule è più elevato, occorre adottare misure di concerto con il veterinario.

Nelle aziende che partecipano al modulo aggiuntivo volontario Q^{plus} Vacche previsto dalle presenti linee guida, il monitoraggio avverrà nell'ambito di questo modulo.

> **Requisiti specifici per l'alimentazione**

Devono essere rispettati i requisiti del modulo volontario "alimentazione senza OGM" di cui alle presenti linee guida.

È possibile utilizzare solo mangimi che non contengono, fra gli ingredienti, olio di palma e olio di palmisti e grassi derivati da questi.

Per rafforzare i cicli regionali e le catene del valore nella produzione di latte, nell'alimentazione delle vacche devono essere utilizzati cereali e mangimi proteici provenienti dall'Europa (raccolti e trasformati in Europa).

Questi requisiti servono anche, in particolare, a migliorare ulteriormente la sostenibilità della produzione di latte.

2.5. Allevamento di animali plus con clima

1.

2.



esterno

AMA GÜTESIEGEL	MARCHIO DI QUALITÀ AMA
Geprüfte Qualität	Qualità verificata
AUSTRIA	AUSTRIA
TIERHALTUNG PLUS AUSSENKLIMA	ALLEVAMENTO DI ANIMALI PLUS CON CLIMA ESTERNO

Oltre ai requisiti summenzionati del presente modulo, le aziende che partecipano al programma "Allevamento di animali plus con clima esterno" devono anche attuare i seguenti criteri:

Le mucche devono essere allevate

- > in stabulazione libera e avere accesso al pascolo per sei ore al giorno per almeno 120 giorni all'anno

oppure

- > in stabulazione libera con accesso a un recinto per il movimento tutto l'anno (minimo 3 m² per animale)

oppure

- > in stabulazione libera a giorno.

Le superfici minime a tale riguardo sono:

- > stabulazione libera con cubicoli — un cubicolo per animale

oppure

- > stabulazione libera senza cubicoli: 5 m² per animale > 350 kg (area totale di sdraiatura e movimento) o 1 000 m² superficie di pascolo per animale

Le stabulazioni libere (recinti all'aperto) sono recinti in cui almeno il 25 % della struttura esterna è aperta in modo permanente. Le pareti esterne del recinto, escluso il tetto, sono considerate struttura esterna. In condizioni meteorologiche estreme, queste aperture possono essere chiuse per un periodo di tempo limitato. La chiusura deve essere documentata indicando il rispettivo motivo, ad esempio tempeste di neve, grandine, forti piogge, temperature estreme, forti venti e forte luce solare.

